



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte di Appello di Catania, Sezione 1^a penale, composta da:

1 Dott.ssa Anna M. Gloria Muscarella Presidente
2 Dott.ssa Daniela Urbani Consigliere est.
3 Dott. Michele Consiglio Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

Nel procedimento penale n. [REDACTED] RG Appello Catania nei confronti di:

[REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED], ivi residente in via [REDACTED] (domiciliato dichiarato)

Difesa dall'avv. Davide Tutino del Foro di Catania

Libera – assente

Su appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 5610/2022 emessa dal Tribunale di Catania in data 19.10.2022 con la quale, chiamata a rispondere:

“del reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 c.p., perché, al fine di trarne un ingiusto profitto, si impossessava di quantitativi di energia elettrica sottraendoli all'Enel, alla cui rete collegava abusivamente, mediante allaccio diretto, l'impianto di [REDACTED], di cui aveva la disponibilità.

Sentenza N. 4863/23

N.
Reg. N.R. [REDACTED]

N.
Reg. Gen. [REDACTED]

Udienza del 26.10.2023

Depositata il 26.10.2023
Funzionario Addetto U.P.P.
Dott.re Dario Montalto

Estratto notif.

Irrevocabile il

N. Reg.
Esec.Pen.

Estratti alla Proc.
Generale

Proc. Rep. Presso

Trib. Di

Questura di

Addi

Redatta scheda il
E fatta comunicazione
elettorale

Con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

In Catania, accertato il 5.05.2014”

Al Comune di

Art.
Pen.

Camp.

veniva ritenuta responsabile del reato ascritte e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alle contestate aggravanti, veniva condannata alla pena di mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; con sospensione della pena.

All'odierna udienza, avendo le parti concluso come in atti, la Corte decideva il procedimento come da dispositivo della presente sentenza.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata il Giudice di *prime cure* ha ritenuto provata la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 c.p. e ha condannato l'imputata alla pena di cui sopra.

Avverso tale sentenza è stata proposta impugnazione nei termini di legge.

Preliminarmente va osservato che risulta entrata in vigore la recente Riforma della giustizia penale c.d. Cartabia (l. n. 134/2021) e del relativo decreto legislativo di attuazione n. 150/2022. Pertanto è opportuno dare atto in questa sede dell'ampliamento delle ipotesi di reati procedibili a querela presenti nei Libri II e III del codice penale, la cui risposta punitiva viene rimessa alla scelta discrezionale della persona offesa.

Avuto riguardo a quanto disposto dalla Relazione del 7 novembre 2022 dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione circa le regole di diritto transitorio e i principi giurisprudenziali applicabili, essendo quest'ultima una modifica di favore, la Cassazione ha ritenuto applicarla altresì retroattivamente, dunque anche ai reati commessi fino al 29 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p.

Tuttavia, al fine di evitare spiacevoli effetti nei confronti della persona offesa, è stato ritenuto ragionevole introdurre una deroga al principio di retroattività della legge sopravvenuta più favorevole nei seguenti termini: per i reati commessi prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 150/2022, quindi fino al 29 dicembre 2022, in

caso di procedimento penale già incardinato, è compito dell'Autorità giudiziaria precedente quello di informare la persona offesa della possibilità di presentare querela e il termine trimestrale per proporla decorrerà dalla data di tale comunicazione.

Con riferimento ai delitti contro il patrimonio, e in particolare al reato di furto di cui agli artt. 624 e 625 (circostanze aggravanti), è prevista la procedibilità a querela della fattispecie base e nelle seguenti ipotesi aggravate dell'art. 625, nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 limitatamente al fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede, 8, 8-bis e 8-ter c.p.

Nel caso di specie, si tratta del reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 c.p., per il quale, come appena specificato, è prevista la procedibilità a querela.

Alla precedente udienza la Corte aveva provveduto a rinviare il procedimento, per dare alla persona offesa la possibilità di proporre querela ai fini della procedibilità del procedimento in esame.

Ciononostante, decorso tale termine, si ravvisa in atti la mancanza di una denuncia-querela da parte della persona offesa a sostegno della propria pretesa punitiva.

Appare evidente, pertanto, che il procedimento non può che essere dichiarato improcedibile per difetto di querela e va pronunciata sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 529 c.p.p.

P.Q.M.

La Corte, visto l'art. 605 c.p.p.,
in riforma della sentenza n. 5610/2022 emessa in data 19.10.2022 dal Tribunale Catania appellata dall'imputata, ai sensi dell'art. 529 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] in ordine al reato ascritte per mancanza di querela.

Così deciso in Catania, 26.10.2023.

Il Consigliere est.

Il Presidente

Funzionario Addetto U.P.P.
Dott. *re* Dario Montalto